

DATA: 14.12.2025

CONTRAENTE A

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

43%

SELEZIONE

COPPIA

74

LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALE

CONTRAENTE B

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA


AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

53%

FASCIA DI RISCHIO



ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
<div><div>IL VOSTRO LEGAME</div><div></div><div>ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia</div></div>	I	75-100%	MINIMO	250€	<div><div>II</div><div>Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: MODERATO</div><div>Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: NESSUNO</div><div>Il vostro premio assicurativo ammonta a: 500,00€</div><div>FASCIA DI RISCHIO</div></div>
	II	50-75%	MODERATO	500€	
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	
	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	

TUTTO TRANQUILLO. FORSE TROPPO. ASSICURATE LA VOSTRA SERENITÀ CONTRO IL RISCHIO DI CAOS IMPROVVISO.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesie sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acconciatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedono tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'informazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superfici

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgombrate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione o dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicofisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingentata in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Vistivi di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa da parte di soggetti terzi non residenti (ospiti, partner non conviventi, familiari) è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzare unilateralmente, anche parzialmente, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detersivi, spezie, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modifica unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a 2 (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali standard previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come "Aggressività Passiva Analogica". Ogni comunicazione di servizio o lamentela deve avvenire esclusivamente tramite piattaforme di messaggistica istantanea privata, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).